



Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con cui la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, in particolare l'art. 6, sulla base del quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con cui il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione e del merito;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, “*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*” e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244*”, in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante “*Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante “*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*” e successive modificazioni;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, recante *“Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79 - recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e, in particolare, l'art. 44 che ha modificato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n.44 – convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 - recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*, in particolare l'articolo 5, comma 19, che modifica l'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO D.L. 22 giugno 2023, n. 75 - convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 – recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”*, in particolare l'art. 20, comma 3, lett. d), n. 01;

CONSIDERATO che l'art. 18-bis del suddetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente *“Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo”*, in particolare al comma 2 prevede che fino al 31 dicembre 2024 *“ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.”*;

VISTO il decreto interministeriale 29 maggio 2023, n. 691, recante *“Determinazione della quota di riserva per l'accesso all'VIII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico per i soggetti con 36 mesi di servizio sul sostegno, negli ultimi cinque anni”*;

RITENUTO necessario determinare la quota di riserva per l'avvio del IX ciclo, in attuazione del citato comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

DECRETA

Art. 1

(Quota di riserva posti)

1. Per l'accesso al nono ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2023/2024, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo".
2. I suddetti soggetti accedono direttamente ai percorsi in parola, tuttavia, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Con successivo decreto ministeriale saranno individuati i posti disponibili per le istituzioni autorizzate allo svolgimento dei corsi in parola e dettate disposizioni relative alle graduatorie di riferimento.

Art. 2

(Pubblicazione sui siti istituzionali)

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Sen. Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Prof. Giuseppe Valditara